



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) – Tel. 0984858011
pec: protocollo.castrolibero@asmepec.it – Codice Fiscale 80003730787

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 29-09-2020

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 09:31, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Straordinaria, di Prima convocazione, nelle persone dei signori:

N.	CONSIGLIERE	CARICA	PARTECIPAZIONE
1.	Greco Giovanni	Sindaco	Presente
2.	Greco Orlandino	Consigliere	Presente
3.	Serra Francesco	Consigliere	Presente
4.	Gangi Angelo	Consigliere	Presente
5.	Primicerio Bruna	Consigliere	Presente
6.	Perrotti Nicoletta	Consigliere	Presente
7.	Ricchio Raffaella	Consigliere	Presente
8.	Porcaro Marco	Consigliere	Presente
9.	Buono Annamaria	Consigliere	Presente
10.	Calvelli Francesco	Consigliere	Assente
11.	Figliuzzi Aldo	Consigliere	Assente
12.	Mannarino Anna Giulia	Consigliere	Presente
13.	Anselmo Michaela	Consigliere	Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Caruso,
Presiede la Presidente del Consiglio Bruna Primicerio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

Data: 23-09-2020

Il Responsabile
Paola Ruffolo

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Per quanto riguarda la Regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

Data: 24-09-2020

Il Responsabile
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

In prosecuzione di seduta;

La **Presidente** introduce il 5° punto all’o.d.g. avente ad oggetto: **“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE 2020”**.

Relaziona il **Sindaco**: *“Presidente, consiglieri. Ritenuto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova Imu per l'anno 2020 e dato atto della necessità di garantire il necessario equilibrio del bilancio di previsione 2020 per l'assolvimento dei compiti istituzionali e garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini, le aliquote IMU per l'anno 2020 sono così determinate per le relative categorie di immobili: per le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, aliquota pari al 6 per 1000; fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari al 1 per 1000; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota rimane al 1 per 1000; fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10, l'aliquota è al 10,6 per 1000; immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti l'aliquota è pari al 10,10%; aree fabbricabili l'aliquota è pari al 10,6 per mille. Non vi è variazione rispetto all'anno 2019 quindi non ci sono aumenti o diminuzioni. Dato atto che ai sensi del comma 749 della legge 160 del 2019 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è classificata nelle suddette categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Visto l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe, le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; visto anche il regolamento comunale e rilasciato il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione si propone l'accoglimento della presente delibera per la nuova imposta Municipale propria IMU con le aliquote come citato in premessa. Di dare anche atto che i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare numero 9 del 14 giugno '93; di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore dal primo gennaio 2020 e di dare atto che il tributo è disciplinato dal regolamento IMU approvato con la delibera del Consiglio Comunale numero 9 del 18 giugno di quest'anno. E' richiesta anche qui l'immediata esecutività. Grazie Presidente”*.

Non registrandosi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

“Vista la proposta del Responsabile dell’Area Tributi Politiche Socio Culturali Staff, su istruttoria per quanto di competenza del Responsabile del Servizio Politiche Tributarie, contenzioso tributario e lotta all’evasione;

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,*

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione

del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

RICHIAMATI altresì i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

- comma 756: "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,”

-comma 757: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;

PRESO ATTO della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all’effettiva decorrenza dell’art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2020 prescrivendo quanto segue: “...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integranteUn’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad approvare le aliquote delle nuova IMU per l’anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l’emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

DATO ATTO della necessità di garantire il necessario equilibrio del bilancio di previsione 2020 per l’assolvimento di compiti istituzionali e garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini, le aliquote IMU per l’anno 2020, sono così determinate per le relative categorie di immobili:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;

- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

DATO ATTO che, ai sensi comma 749, Legge 160/2019 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

DATO ATTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

RICHIAMATO l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 18/06/2020 .

RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

DI DELIBERARE per la nuova Imposta Municipale Propria "IMU" le seguenti ALIQUOTE per l'anno 2020:

- *abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;*
- *fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;*
- *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;*
- *fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;*
- *immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;*
- *aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.*

DI DARE ATTO che i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

DI DARE ATTO che il tributo è disciplinato dal regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/06/2020;

DI DARE ATTO che:

-ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- ai sensi del comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con Legge n.77/2020, che prevede per il solo anno 2020 lo slittamento dei termini al 31 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamenti e tariffe relative alle entrate tributarie comunali e lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tributi-Politiche Socio-Culturali e Staff, avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020".

Preso atto che la stessa è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica e dal parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Ritenuto approvare la suddetta proposta, per le motivazioni in essa contenuta che integralmente si intendono qui richiamate;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 9 CONTRARI N. 1 (ANSELMO) ASTENUTI N. 1 (MANNARINO)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:

1) Di stabilire per la nuova Imposta Municipale Propria "IMU" le seguenti ALIQUOTE per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

DI DARE ATTO che i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

DI DARE ATTO che il tributo è disciplinato dal regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/06/2020;

DI DARE ATTO che:

-ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- ai sensi del comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con Legge n.77/2020, che prevede per il solo anno 2020 lo slittamento dei termini al 31 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamenti e tariffe relative alle entrate tributarie comunali e lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 1 (ANSELMO) astenuti n. 1 (MANNARINO) espressi per alzata di mano;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

la Presidente del Consiglio
Bruna Primicerio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-09-2020

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09-10-2020

N. 1150 del Registro Pubblicazioni

Castrolibero, lì 09-10-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Infante Ivan